

L. 10/10/44  
F. 10/10/44

IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE  
PER L'ALTA ITALIA

considerati gli obbiettivi antinazionali del decreto legislativo fascista del 12/11/44 sulla pretesa "socializzazione" delle imprese, con la quale il sedicente governo fascista repubblicano ha tentato di aggrogare le masse lavoratrici dell'Italia occupata al servizio ed alla collaborazione con l'invasore,

considerata l'alta sensibilità politica e nazionale delle maestranze dell'Italia occupata che, astenendosi in massa da ogni partecipazione alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di gestione, hanno manifestato la loro chiara comprensione del carattere antinazionale e demagogico della pretesa "socializzazione" fascista;

considerata la situazione di fatto creata dal decreto legislativo del 12/11/44 e dai successivi decreti di socializzazione di singole aziende,

al fine di assicurare, all'atto della liberazione dei territori ancora occupati dal nemico, la continuità ed il potenziamento dell'attività produttiva, nello spirito di una effettiva solidarietà nazionale,

d e c r e t a

ART. I= Il decreto legislativo del 12/11/44, n° 375, e quello del 12/1/44 n° 861, promulgati dal cosiddetto governo fascista repubblicano, sono abrogati.

ART. II= Fino a nuovo e generale regolamento della materia con atti legislativi del Governo Nazionale, l'amministrazione delle aziende contemplate nei decreti sopracitati resta affidata ai Consigli di Gestione nazionale, coi poteri previsti dai decreti medesimi per i Consigli di gestione delle aziende "socializzate".

ART. 3°=I sedicenti rappresentanti delle maestranze nei Consigli di gestione fascisti si dichiarano decaduti da ogni loro mandato nell'amministrazione dell'azienda. Tale mandato sarà considerato ad ogni effetto nullo, salvo per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali in cui i sedicenti rappresentanti delle maestranze siano incorsi per il reato di collaborazione col nemico o altro.

ART. 4°= La rappresentanza delle maestranze nei Consigli di gestione prevista dai decreti sopra citati, viene affidata, nei Consigli di gestione nazionale, coi diritti e coi doveri e le prerogative ad essa inerenti, a rappresentanti appositamente e liberamente eletti dalle maestranze, secondo norme che saranno ulteriormente fissate. La designazione elettiva di tali rappresentanze dovrà aver luogo non oltre tre mesi dopo la data della liberazione.

Sino al momento in cui la nuova rappresentanza liberamente eletta dalle maestranze potrà entrare in funzione, la rappresentanza delle maestranze stesse nei Consigli di gestione nazionale resta affidata, con tutti i diritti, i doveri e le prerogative, ad essa inerenti, ai Comitati di Liberazione Nazionale aziendali, costituiti nella fase della lotta clandestina.

ART. 5°= I diritti, i doveri e le prerogative previste dagli abrogati decreti per il cosiddetto "Capo dell'azienda" vengono attribuiti al responsabile tecnico della produzione.

Là dove l'azienda sia sottoposta, in base a decreto d'epurazione, a gestione commissariale, le funzioni del Capo d'Azienda - ferme restando le prerogative del Consiglio di gestione nazionale - sono attribuite al Commissario.